

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PATERNO' – ADRANO - BIANCAVILLA**

PROT. N.

68 UCUC del 20-6-2016

Spett. ANCE

ance.catania@pec.ance.it

OGGETTO: Bando di gara Lavori di completamento interventi di consolidamento ristrutturazione e adeguamento funzionale ex Convento Benedettine.

Con riferimento alla vs. nota prot. n. 45 del 22 giugno 2016, si osserva quanto segue:

L'asserzione "è da ritenere illegittima" si ritiene non esatta, in quanto la previsione contenuta nel bando non contravviene a nessuna previsione di legge. La stessa Autorità, nella determinazione 3/2015 e nel successivo atto di segnalazione, auspica un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura a carico dell'aggiudicatario.

Superfluo rilevare che la richiesta di un intervento legislativo presuppone la mancanza di una specifica norma nell'attuale quadro normativo.

La stessa Autorità, con parere n. 53 del 22.4.2015, ha affermato che "in caso di procedura telematica è conforme alla normativa di riferimento richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l'uso dei mezzi informatici utilizzati".

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3042 del 17 giugno 2014 Sez. VI, ha dichiarato la piena legittimità del meccanismo di pagamento a carico dell'aggiudicatario, modalità generalmente applicata anche dalla Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl per l'uso della piattaforma e dei servizi di ASMECOMM.

Secondo il Giudice Amministrativo "la c.d. transaction fee è ricavabile dall'art. 16-bis r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, aggiunto dall'art. 1, l. 27 dicembre 1975, n. 790, secondo cui, «nei contratti della pubblica amministrazione sono poste a carico del contraente privato le spese contrattuali (...). Infatti, la contribuzione (...) alle spese dei sistemi informatici di gara, sotto forma di commissione di transazione, a carico degli aggiudicatari in esito ad asta elettronica o gara telematica, è da qualificarsi come spesa contrattuale, che si sostituisce alle vecchie spese inerenti ai contratti stipulati in esito a procedimenti di aggiudicazione svoltisi in modo tradizionale secondo forme non telematiche.» In linea con la disposizione contenuta nel DL n. 98/2011 (art. 11, comma 3) convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Consiglio di Stato riconosce «la vigenza di una previsione normativa di principio, che consente, in termini generali, alle stazioni appaltanti di porre a carico dell'impresa aggiudicataria la remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione (sia che si tratti di asta elettronica, sia che si tratti di gara telematica).» Opportunamente è stato inoltre chiarito che «la stessa non grava sulle imprese concorrenti in ragione della mera partecipazione alla gara, bensì esclusivamente sull'impresa divenuta aggiudicataria e, dunque, nella sua veste di contraente con la pubblica amministrazione, in quanto tale tenuta ad sostenere le spese contrattuali, che, a loro volta, costituiscono una voce di spesa che assume rilevanza sia in sede di formulazione offerta, sia in sede di determinazione del prezzo-base d'asta e di valutazione dell'offerta, non comportando dunque una unilaterale decurtazione patrimoniale del privato, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost.».

Alla luce di quanto esposto, si ritiene legittima la previsione contenuta nel bando di gara e contestata da codesta spett.le ANCE.

Distinti saluti.

IL REP. CUC
ing. Eugenio Ciancio

